

## ***Il notariato medievale: un giro d'orizzonte***

Comunicazione tenuta alla giornata di studio *Sotto il segno del Drago. Notai e notariato a Padova (secoli XIII-XVI)*, Padova 27 ottobre 2007

Nel redigere questo contributo, mi è parso che, messa a confronto con l'insieme delle competenze riunite in questa giornata di studio, la specificità tecnico-giuridica del mio apporto potesse condensarsi in uno sguardo d'insieme sulla posizione assunta dai notai in relazione ai fenomeni di lungo periodo che coinvolgono i sistemi di fonti di diritto, il pensiero giuridico e la prassi tra la fine dell'evo antico e la fine del basso medioevo.

### **Alto medioevo**

#### *Scomparsa del notarius-funzionario di cancelleria tardoantica*

Nella tarda antichità, il *notarius* è un funzionario della cancelleria imperiale che esercita principalmente compiti di documentazione per iscritto e di conservazione degli atti pubblici. Non fa dunque meraviglia constatare che, con la caduta dell'impero nel 476 d.C. e la conseguente scomparsa delle istituzioni di governo romane, la figura del *notarius* scompaia a sua volta, anche nelle regioni di tradizione latina fortemente radicata nelle quali il diritto romano tardoantico (teodosiano) continua a essere applicato a titolo di consuetudine personale, in base al criterio dell'appartenenza etnica, dalle popolazioni latine conquistate.

#### *Professionisti della scrittura nell'alto medioevo*

Non scompare tuttavia la richiesta di scrittura, anche in società fortemente connotate dall'oralità come quelle che usiamo chiamare barbariche. Scritti sono gli atti che si intende protraggano la loro efficacia al di là della durata della vita dei testimoni (allora assai più breve che non oggi), nonché gli atti che presentino elementi di complessità tecnico-giuridica tali da sfuggire alla comprensione e al ricordo dei testimoni stessi.

Ecco dunque svilupparsi una categoria, pur se mal definita e assai variegata, di professionisti della scrittura, denominati in decine di modi diversi nei documenti pervenutici dalle aree di influenza delle varie culture compresenti in Italia, ma a posteriori classificabili in pochi gruppi omogenei: anzitutto gli ecclesiastici, dai vescovi stessi fino ai suddiaconi; poi i cancellieri al servizio delle autorità di governo dei regni barbarici; e infine i semplici scrivani.

#### *Attività con connotati giuspubblicistici?*

La legislazione longobarda sembra riferirsi a tutte queste categorie di operatori con il termine onnicomprensivo di *scriba publicus*, e la storiografia si è domandata se all'aggettivo *publicus* già allora inerisca l'idea che il documento scritto così prodotto abbia un valore di credibilità rafforzato per volontà dell'autorità di governo, analogamente all'odierno atto notarile.

*Publicus* è di per sé parola ambigua, tanto più nell'uso altomedievale: può indicare sia l'inerenza all'attività dello *scriba* di una qualche funzione giuspubblicistica di certificazione dell'atto, sia la semplice professionalità dell'attività stessa, che lo *scriba* mette a disposizione di chiunque gliela richieda e che è resa possibile dalla stima e fiducia personale di cui lo *scriba* gode nella comunità per le sue doti culturali e personali.

Può darsi però che il problema lessicale sia più apparente che sostanziale, in quanto frutto di una indebita proiezione all'indietro di concetti, quali la distinzione tra l'ambito privatistico e quello pubblicistico, che oggi ci sembrano ineliminabili ma che erano all'epoca al margine della consapevolezza tecnica. Sul piano pratico, quale miglior raccomandazione può trovarsi in una società largamente analfabeta riguardo alla integrità e alla competenza professionale di una persona alfabetizzata, se non il fatto che sia impiegata presso qualche autorità secolare o ecclesiastica?

Insomma, per l'età longobarda (e barbarica in generale) mi sembra che la credibilità degli atti derivi più dalla qualità professionale dello *scriba* che da una sua espressa investitura quale pubblico ufficiale certificante da parte delle autorità di governo.

La questione si risolve invece più facilmente per l'età carolingia, quando ricompare una figura di *notarius*-funzionario incardinato presso la cancelleria imperiale e presso ciascuno dei *comites*, o feudatari *in capite*. I capitolari carolingi dettano una disciplina dettagliata della sua attività in vista di un controllo centralizzato, sia nella redazione di atti di natura giuspubblicistica, sia nella redazione di atti privati.

La tendenza al controllo sulle attività di maggiore rilevanza sociale e istituzionale, ottenuto affidandole a soggetti nominati in sede imperiale e direttamente responsabili ad un superiore gerarchico, si manifesta anche nella comparsa di *notarii iudices* nella successiva età ottoniana. Si tratta di cancellieri cui spetta ora non solo di redigere in atti formali, ma anche di determinare il contenuto di quei particolari atti pubblici che sono le sentenze, oppure viceversa di giudici che sono anche in grado di redigere personalmente il testo degli atti con cui le sentenze vengono emanate; in ogni caso, questi soggetti assommano due delle principali qualifiche legate all'esercizio in sede locale delle potestà di governo che più richiedono una competenza tecnico-giuridica specifica, e che pertanto difficilmente possono essere svolte dai feudatari in persona.

Si riscontra all'epoca un primo accenno del legame funzionale tra la tecnicizzazione dell'esercizio di tutte o parte delle funzioni di governo, un controllo centralizzato sulle persone che ne sono incaricate, e l'indebolimento dei poteri locali tramite il loro parziale, progressivo esautoramento, come si manifesta poi ben più intensamente nel corso dell'età moderna.

#### *Deriva culturale di lunghissimo periodo*

L'impero feudale medievale e la sua cancelleria sono diversissimi per struttura, compiti e modalità di funzionamento rispetto a quelli tardoimperiali, ma rappresentano un esempio vistoso del prestigio culturale esercitato dall'idea della romanità a secoli di distanza dalla fine dell'impero antico.

Nel momento in cui le istituzioni altomedievali cominciano in qualche forma a dotarsi di organizzazioni burocratiche a supporto delle proprie attività di governo e in funzione di controllo sulle istituzioni locali, e pertanto incontrano il problema di come provvedere a formare un ceto di funzionari tramite apposite scuole, ecco che quanto rimane della cultura antica emerge immediatamente come riferimento culturale essenziale, non solo sul piano linguistico.

Riemergono immagini frammentarie —come frammentari sono spesso i testi antichi allora a disposizione— dando origine a composizioni letterarie di sapore surreale in cui i personaggi della guerra di Troia sono accostati con naturalezza alle vicende della Tavola Rotonda in una deriva culturale di lunghissimo periodo, che non si arresta fino al basso medioevo: dopo tutto, è già l'inizio del Trecento quando Dante scrive nella *Commedia* del “folle volo” di Ulisse verso la montagna del Purgatorio...

#### *Sistema delle fonti altomedievali*

Così pure accade per il diritto antico, con risultati quasi altrettanto surreali.

Proprio in Italia, paradossalmente, non si è verificato alcun fenomeno paragonabile al rinvigorismento della tradizione teodosiana prodottosi nelle aree gallo-franca e iberica grazie alla *lex Romana Visigothorum*. A sua volta, la *pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, con la quale nel 554 d.C. Giustiniano risponde all'istanza del papa e provvede a riorganizzare le riconquiste italiane dopo la guerra greco-gotica estendendovi tra l'altro la vigenza della sua compilazione, rimane lettera morta a causa del sopravvenire dell'invasione longobarda nel 568. L'esistenza della compilazione giustiniana non è dunque del tutto ignota nell'alto medioevo, ma rimane quasi del tutto estranea alla prassi giuridica, così come la precedente consolidazione teodosiana di cui sono andati perduti i testi: le opere di dottrina (gli *iura*) cui faceva rinvio formale la c.d. legge delle citazioni del 426 d.C. e il *Codex Theodosianus* del 439 d.C. in cui erano consolidate le *leges* tramite rinvio recettizio.

I documenti notarili pervenutici mostrano come anche in Italia dunque nell'alto medioevo vigano diritti consuetudinari, applicati con principio di personalità in base all'appartenenza etnica —effettiva o dichiarata— dei singoli, cui si aggiunge l'apporto della legislazione, in specie longobarda e poi franca. Con la stabilizzazione e territorializzazione delle popolazioni e l'introduzione del feudalesimo, si formano nuove consuetudini, applicate in base al principio di territorialità salve le discriminazioni di regime che sono ora legate legate non più all'etnia, ma alla qualità personale dei singoli; i diritti personali su base etnica trovano applicazione sempre più rara, ma sono ancora occasionalmente menzionati sino alla fine dell'età moderna —soprattutto nel meridione dove l'influenza longobarda rimane radicata nella prassi fondiaria— proprio negli atti notarili, in cui esplicano una qualche residuale rilevanza per determinare il regime dei beni in relazione alla “legge nazionale” dichiarata dalle parti, o per assoggettare i beni stessi a una disciplina piuttosto che a un'altra tramite la dichiarazione di legge personale. Paradossalmente, nell'Italia altomedievale è più facile per il notaio accertare il tenore delle norme longobarde o franche (o almeno di quelle di natura legislativa, conservate in atti scritti) che quello del diritto romano, seguito dalla frazione latina della popolazione conquistata.

### *Tenuta culturale del diritto romano*

Nonostante ciò, la tenuta culturale del diritto romano è straordinaria. Nelle rare scuole, prima fra tutte quella di Pavia, la esigua *élite* colta dei funzionari di cancelleria ricerca, studia, cita ogni frammento come autorità indiscutibile, interpretata e utilizzata a ragione o a torto.

Il fenomeno si estende notevolmente nel corso dell'XI secolo, quando troviamo testimonianza del ricorso a norme di diritto romano per risolvere controversie in materia immobiliare e per dirimere questioni processuali, ad esempio in tema di prescrizione, giudicato, prove, contumacia, impugnazioni. Il diritto romano mostra già la propria attitudine a costituire un'arma decisiva per ottenere ragione in giudizio, soprattutto nei casi in cui si tratti di superare questioni tecnicamente complesse e non trattate esplicitamente nelle norme (consuetudinarie o legislative) allora vigenti. È antico; è venerabile; la sua struttura concettuale, anche se solo intravista in brevi lampi, palesemente copre ogni possibile aspetto della disciplina giuridica dei rapporti interpersonali...

Il ricupero del diritto romano a una effettiva, universale vigenza, e la svolta radicale che ne consegue per la figura del notaio, attendono solo la disponibilità di testi completi, o quasi.

### **Basso medioevo**

#### *La chiave delle società bassomedievali è il diritto*

Occorre tenere presente come la chiave dell'intera compagine sociale e istituzionale bassomedievale si identifichi con il diritto, inteso come l'insieme delle norme socialmente necessarie che disciplinano le forme in cui è possibile prevenire o comporre i conflitti interpersonali e istituzionali tramite l'esercizio delle funzioni di governo normativa, esecutiva e giurisdizionale. In un mondo pieno di varietà meravigliosa e terrificante, “i medievali nulla amavano e nulla facevano meglio che discriminare e mettere ordine (...)” costruendo strutture “unitarie e scandite quanto il Partenone o l'*Edipo re*, e insieme affollate e variegiate come una stazione ferroviaria alla vigilia delle vacanze”: così scriveva C.S. Lewis in *The discarded image*. Il diritto, insieme alla teologia e alla filosofia, è elemento di una sorta di trinità concettuale connaturata, con una intensità oggi impensabile, all'immagine che ha di sé il mondo medievale.

Come a sua volta osservava Adriano Cavanna nell'ultimo breve suo contributo pubblicato, il recupero del diritto romano dal XII secolo in poi soddisfa un'esigenza che qualche spirito accorto percepiva come urgente già nell'età carolingia: l'esigenza di abbandonare il puro potere arbitrario quale criterio di equilibrio dell'assetto sociale, sostituendovi regole condivise, prestabilite, eque, esaurienti, razionali.

Condivise: la società medievale non è una società egualitaria, ma è fortemente coesa attorno a valori riconosciuti da tutti, inclusa la discriminazione del regime giuridico in base all'appartenenza di ceti.

Prestabilite: conoscibili in anticipo, e pertanto idonee a prevenire il sorgere di conflitti permettendo a ciascuno di accertare in anticipo ciò che gli è lecito fare.

Eque: tali da dare a ciascuno il suo, in base al criterio della sua appartenenza a uno (o più di uno) dei gruppi sociali organizzati riconosciuti dal diritto.

Esaurienti: idonee a rispondere a qualsiasi possibile situazione della realtà extragiuridica che richieda una composizione di interessi in conflitto.

Razionali: giustificabili tramite argomentazioni logiche conformi a postulati e a regole combinatorie con essi coerenti.

### *Esigenza di integrazione, esigenza di coordinamento*

Eppure neanche il basso medioevo conosce un diritto unico. Anzi, appunto la fame di diritto fa sì che ognuna delle istituzioni compresenti sul territorio si dia un diritto suo nel momento stesso in cui viene ad esistenza: l'impero medievale universale non meno delle istituzioni particolari a base territoriale (feudi, comunità cittadine e rurali...) e a base personale (corporazioni). Eppure, al torno del Mille questa coesistenza di molti diritti non impedisce, e anzi viene paradossalmente ad aggravare, quella fame di disciplina giuridica.

Il fatto è che l'impero è riconosciuto da tutti come universale, ma manca di strutture idonee ad esercitare con effettività i poteri di governo in sede locale. Dal canto loro, le istituzioni particolari sono dotate di effettività, ma ciascuna persegue soltanto gli interessi che le sono propri e dalla cui condivisione è nata quale gruppo organizzato; i diritti che regolano ciascuna di esse sono quindi per definizione non esaustivi, e per di più possono essere —e sono spesso— confliggenti tra loro, come sono confliggenti gli interessi perseguiti dalle diverse istituzioni.

L'ordine sociale insomma richiede con urgenza una fonte di norme condivise da tutti gli appartenenti a tutte le istituzioni particolari, in grado sia di integrare i corpi normativi di ciascuna dove essi si rivelino carenti, sia —funzione anche più importante— di coordinarli l'uno con l'altro in modo da renderli in qualche modo compatibili, realizzando l'ordine nella varietà.

### *Quale diritto? il diritto romano*

Nessuno dei legislatori dell'epoca è all'altezza di produrre efficienti norme nuove che possano fornire simili prestazioni. Ed ecco che Irnerio ritrova e comincia a insegnare i testi giustiniani. La coincidenza di problema e soluzione probabilmente è tale soltanto in prospettiva: non è tanto una più o meno casuale o miracolosa riscoperta dei testi a produrre il c.d. rinascimento giuridico, quanto piuttosto l'esigenza urgente di formalizzazione giuridica e di esaustività di disciplina a produrre il recupero di manoscritti fino ad allora considerati troppo difficili per essere utili, nonostante la loro autorevolezza.

La radicalità della svolta concettuale che si verifica con la rinascita degli studi tecnico-giuridici si percepisce chiaramente quando ci si imbatte in carte che documentano come Giustiniano abbia fondato l'università di Bologna con atto notarile redatto da Cicerone... Ma a parte l'effetto lievemente comico che tali documenti producono ai nostri occhi, vale la pena di osservare come non sia un caso se il basso medioevo sente la necessità di produrre questi e ben altri documenti giuridici falsi: la loro esistenza è più importante della loro veracità, perchè senza di essi manca legittimazione ai fenomeni collettivi che comunque stanno accadendo!

Il pensiero giuridico bassomedievale insomma è segnato da un paradosso: si affanna a cercare di dimostrare come ogni realtà incarni la struttura concettuale che lo studio universitario ricava dal diritto giustiniano, mentre in effetti questa stessa struttura non smette di rincorrere la realtà politica, sociale, economica (comunque extragiuridica) in continua evoluzione, per descriverla, ordinarla e disciplinarla in forma di diritto.

### *Romanizzazione dei diritti europei*

Grazie all'università, il diritto romano si europeizza, ovvero viene diffuso da persone e manoscritti in ogni angolo dell'Europa continentale; si nazionalizza, ovvero in ciascun paese trovano sviluppo l'applicazione giurisprudenziale e pratica e l'elaborazione dottrinale di quegli istituti romanistici che meglio si rivelano adatti a integrare i diritti e a coordinare le istituzioni locali; in alcuni casi viene addirittura statalizzato, quando ai fenomeni culturali di europeizzazione e nazionalizzazione i legislatori aggiungano la propria volontà di inserirlo quale diritto vigente nel sistema delle fonti.

### *Prammatizzazione*

Inoltre, e forse soprattutto, il diritto romano subisce ovunque il fenomeno che la storiografia chiama della "prammatizzazione". Dopo Accursio e la sua *Magna Glossa*, l'analisi scientifica del diritto si estende dal solo diritto giustiniano anche ai diritti particolari, parallelamente al lavoro concettuale che porta ad affrontare esplicitamente dapprima il problema della legittimazione del diritto giustiniano come diritto vigente, e poi quello della giustificazione della compresenza —accanto ad esso— appunto dei diritti particolari.

Sappiamo che l'attenzione alla pratica quotidiana del diritto quale risposta a esigenze concrete è stata fin dall'inizio non solo presente, ma anzi determinante nella riscoperta del diritto giustiniano. All'inizio del XIV secolo, si affaccia tuttavia l'ulteriore consapevolezza che il metodo, le categorie concettuali, i criteri interpretativi sviluppati e ormai ben collaudati per gestire i testi giustiniani possono essere applicati con risultati altrettanto efficienti ai diritti particolari stessi, anche se per origine e natura essi siano del tutto eterogenei rispetto al diritto romano. In sostanza, gli strumenti elaborati e perfezionati per svolgere la funzione di interpretare il più universale e perfetto tra i diritti si rivelano altrettanto idonei a interpretare qualsiasi diritto, anche se culturalmente e tecnicamente lontano da quello giustiniano.

Ne conseguono due esiti concomitanti. Anzitutto, i diritti particolari assurgono per la prima volta a oggetto di studio e danno origine a opere specialistiche di ottimo livello: si pensi ad esempio alle opere di interpretazione di statuti o di trattazione dei diritti criminali. In secondo luogo, ogniquale volta giuristi di formazione romanistica applicano i propri metodi interpretativi e le proprie categorie concettuali all'elaborazione scientifica dei diritti particolari, questi ultimi subiscono una involontaria "romanizzazione": norme ed istituti di origine non romana vengono cioè analizzati, descritti e interpretati nel linguaggio tecnico e con le categorie concettuali del diritto romano. Ne risulta che i diritti particolari subiscono un processo di omogeneizzazione che ne erode le peculiarità e tende invece a inquadrali entro la sistematica unitaria basata sul diritto romano e sull'idea della gerarchia delle *iusdictiones* elaborata da Bartolo da Sassoferrato. Proprio con la prammatizzazione si rivela dunque la stupefacente potenzialità descrittiva dello strumentario tecnico romanistico. Ne risultano un collegamento più stretto e una maggiore omogeneità di impiego tra i diversi elementi del sistema a diritto comune, e insieme una maggiore flessibilità della sua componente romanistica, che viene ora coordinata con piena scientificità alle più svariate situazioni normative particolari.

### *I notai nel contesto della tecnocrazia dei giuristi*

Che posto ricoprono i notai in questi fenomeni di portata così vasta, sia per il pensiero giuridico che per la vita quotidiana di individui e istituzioni?

Dopo tutto, l'indispensabilità del criterio giuridico quale strumento ordinatore della realtà sociale e istituzionale e parallelamente del diritto romano quale arsenale normativo e concettuale porta con sé l'emergere di una figura di giurista tecnico in larga misura sconosciuta prima di Irnerio.

Il diritto è categoria coesistente alla vita associata; i sistemi normativi effettivi sono comprensibili e utilizzabili solo alla luce del diritto romano; la conoscenza del diritto romano richiede uno studio universitario; i giuristi di formazione universitaria non solo monopolizzano la docenza, ma progressivamente si inseriscono come *élite* intellettuale in ambiti professionali sempre più ampi, sostituendo lentamente i meri "pratici" quali consulenti, patrocinatori, giudici (almeno nei tribunali

che adottano il modello processuale tecnico esemplato sul processo romano-canonico), funzionari delle cancellerie delle istituzioni particolari... e anche quali notai.

Si provi a immaginare lo shock culturale che investe il notariato non appena il recupero del diritto romano smette di apparire come una momentanea moda culturale bolognese. Proprio i notai delle diverse categorie avevano conservato all'uso documentale italico qualche lacerto di cultura giuridica antica, teodosiana o giustiniana che fosse a seconda delle zone di influenza bizantina o longobardo-franca, e ora il loro tradizionale primato culturale viene attivamente scalzato dalla nuova figura intellettuale del giurista universitario.

*Ars*, tradizionalmente, quella notarile, fatta di manualità e di intuizione, diremmo di occhio clinico, quali si imparavano andando da apprendisti a bottega presso un maestro. *Scientia*, da Irnerio in poi, quella del diritto, appresa in lezioni di esegesi teorica di testi di cui si asserisce il valore universale...

Abbastanza presto la concorrenza si fa insostenibile, ed ecco la svolta: almeno dalla metà del Duecento, in coincidenza con la diffusione della glossa accursiana, la categoria notarile prende ad avvantaggiarsi della cultura romanistica, esce da metodi formativi imperniati su un insegnamento scolastico e sulla prassi artigianale (per quanto specialistica) e approda alla scienza giuridica.

Con grande senso della concretezza, in una recente occasione simile a quella odierna Giovanni Chiodi osservava: "... (nel Duecento) i notai sono di fronte a un dilemma: che cosa devono fare? devono andare all'università? prima (nell'alto medioevo) erano i signori del diritto; adesso i signori del diritto sono i giuristi e i giuristi sono i professori universitari" (o almeno i dottori giuristi).

La risposta è positiva: i notai si fanno giuristi, frequentano le università, si uniscono in collegi, si danno statuti in cui definiscono i requisiti di ammissione e gli esami da sostenere, disciplinano le specifiche tecniche del servizio professionale da offrire al pubblico, e regolano i rapporti tra i collegi stessi e le istituzioni locali. Insomma, il notariato si riqualifica sul piano tecnico e allo stesso tempo si dichiara monopolista della professione notarile, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli interlocutori (e utenti) istituzionali.

E' stato rilevato, nel corso della discussione che ha accompagnato i lavori della giornata di studi, il potenziale conflitto di appartenenze corporative tra i collegi notarili e quelli dei dottori giuristi, con la conseguente deriva polemica tra le due categorie, in concorrenza per il primato professionale e latamente culturale. Il fenomeno non è limitato al medioevo nè ai soli operatori del diritto: in contesti istituzionali e formativi ben diversi, lo si riscontra nella stessa età contemporanea con le tensioni tra architetti e geometri, geometri e ingegneri, medici allopati e medici "alternativi, veterinari e maniscalchi... Per parte mia, vorrei sottolineare come il punto focale della svolta che la cultura notarile compie nel basso medioevo sia l'incontro con il diritto romano dell'insegnamento universitario, che entra a far parte degli strumenti di lavoro del notaio a prescindere dalla circostanza che egli abbia o meno concluso con l'acquisizione del dottorato il suo corso di studi. Pur se il requisito del dottorato non verrà imposto che in età tardomoderna o addirittura protocontemporanea —una volta che gli Stati avranno fatto propria la funzione di tutela dell'interesse pubblico alla documentazione giuridica e avranno abolito le plurisecolari istituzioni corporative— romanista il notaio bassomedievale deve ben essere, se gli atti che redige devono resistere alla prova di una litigiosità ormai imperniata su istituti romanistici, per suppletivi che siano rispetto ai diritti particolari.

#### *La riqualificazione sul piano tecnico: i formulari*

Quanto alla riqualificazione, non è un caso se proprio nella seconda metà del Duecento, la cosiddetta età-ponte dei post-glossatori, il patrimonio scientifico raccolto da Accursio nella *Magna glossa* viene utilizzato nella redazione di opere di consultazione destinate appunto a professionisti del notariato dotati di una preparazione romanistica di livello universitario.

Si tratta di formulari contenenti modelli di atti di cui si elencano gli elementi essenziali, quelli naturali, quelli eventuali e le rispettive possibili varianti, corredando il tutto di discussioni teoriche volte a consentire al notaio di scegliere la soluzione più efficiente per formalizzare la volontà negoziale delle parti.

Sono manoscritti di larga e perdurante diffusione: il formulario di Ranieri da Perugia, risalente circa al 1216, ha ancora una impostazione più legata alla pratica tradizionale e contiene formule di atti tra vivi, di atti processuali e di atti di ultima volontà, mentre quello di Salaziele a metà Duecento dedica uno spazio assai maggiore alla trattazione teorica che accompagna i modelli documentali. Il best-seller della categoria, sin dalla sua redazione e poi per altri cinque secoli, risulta essere la celebre *Summa artis notariae* di Rolandino de'Passeggeri, composta tra il 1260 e il 1290 e in seguito accresciuta dai contributi di vari autori successivi per iniziativa di una folla di editori. Rispetto a quello di Salaziele, il formulario di Rolandino si presenta come più immediatamente destinato alla consultazione pratica da parte del notaio professionista, pur corredando il catalogo delle formule con brevi trattati teorici sugli istituti giuridici ad esse connessi; ne risulta un volume che nelle edizioni in folio a stampa di età moderna non appare certo come un tascabile, ma piuttosto come un essenziale elemento di arredamento funzionale dello studio professionale del notaio...

### *Modelli romanistici, modelli legati agli iura propria*

I formulari così come anche i documenti pervenuti mostrano come sia fortemente romanistica la prassi notarile in materia di persone, istituti del diritto di famiglia, diritti reali. In materia di successioni, ricompare il testamento: nell'alto medioevo la successione era quasi soltanto legittima, e gli atti di disposizione *mortis causa* non assumevano la forma della istituzione di erede o del legato, ma quella di donazioni irrevocabili sottoposte a termine incerto. Il diritto feudale, di origine chiaramente non romanistica, appare fortemente romanizzato attraverso il fenomeno della prammattizzazione.

Accanto a modelli di atti romanistici o influenzati dal diritto romano, sussistono tuttavia anche schemi negoziali privi di precedenti nel diritto antico. E' il caso di molti negozi mercantili, entrati nell'uso già nell'alto medioevo quali risposte a esigenze economiche assai concrete: quasi operazioni di *bricolage* che anche tramite l'opera di notai-scrivani hanno potuto diffondersi e radicarsi in ampie aree culturali, e che l'inclusione nei formulari bassomedievali colloca sullo stesso piano dei modelli negoziali romanistici o romanizzati. Ne risulta, per ricalco, una serie di veri e propri istituti giuridici, per quanto di non agevole collocazione sistematica nelle categorie romanistiche in quanto costituiti di elementi incertamente collocati tra le forme societarie, i contratti di finanziamento e quelli di lavoro.

### *Il monopolio professionale*

Quanto al consolidamento del monopolio sull'attività notarile, i colleghi professionali si trovano nella necessità di condurre una decisa politica su due fronti distinti.

Da una parte si tratta di tenere sotto controllo il pullulare, accanto ai collegiati, di pratici che scrivono atti giuridici in regime --a seconda dei periodi-- di mera tolleranza o di vero e proprio abuso, e che trovano la loro clientela in quanti non siano in grado di affrontare le tariffe dei "veri" notai.

Dall'altra, si tratta di mantenere una precisa e distinta identità professionale rispetto alle altre categorie di giuristi e di quasi-giuristi che nel basso medioevo come nell'età moderna vengono ad occupare la nicchia ecologica della tecnocrazia giuridica, e che conducono tra loro e con i notai una intensa concorrenza. Sotto questo profilo, l'elemento chiave è rappresentato dalla caratterizzazione dei requisiti per la cooptazione ai collegi: il dottorato non basta, occorre superare prove ulteriori. Il notaio bassomedievale non è solo un giurista, è più che un giurista...

Dall'altra, si tratta di mantenere una precisa e distinta identità professionale rispetto alle altre categorie di giuristi e di quasi-giuristi che nel basso medioevo come nell'età moderna vengono ad occupare la nicchia ecologica della tecnocrazia giuridica, e che conducono tra loro e con i notai una intensa concorrenza.

### *I rapporti con le istituzioni*

Si diceva come i giuristi si rendano e siano in effetti indispensabili alla vita associata medievale e moderna, e come lo siano gli stessi notai, anche grazie alla nuova figura di specialisti che assumono dal Duecento in avanti. Ne consegue l'intenso interesse delle istituzioni, non solo ma soprattutto di quelle a base territoriale, a interagire con la categoria tramite rapporti formali con i collegi notarili, nonché, per quanto possibile, a controllarne l'organico e l'attività.

Guardando all'indietro nel tempo, è possibile osservare le origini dei concetti di diritto pubblico e diritto privato, frutto di distinzioni contrappositive e uniti in una coppia di opposti; e si tratta di origini tutt'altro che teoriche, ma al contrario assai pratiche.

In concreto, esiste all'epoca una figura di professionista colto della scrittura giuridica, il notaio appunto. Il notaio offre a pagamento i suoi servizi a singoli individui. Tuttavia sono tempi in cui l'autonomia della volontà negoziale del singolo cittadino è ancora lontana mezzo millennio e l'azione dei singoli si esplica prevalentemente all'interno e per il tramite delle istituzioni particolari di cui fanno parte. Ecco allora che le istituzioni stesse si fanno clienti dei notai, o piuttosto dei collegi notarili; dopo tutto, i più risalenti tra i Comuni cittadini si costituiscono in forma di associazioni giurate, con atti non ancora nettamente distinti da semplici contratti di società. Ecco inoltre che le istituzioni presto si dotano di notai specificamente e stabilmente incaricati di redigere in forma scritta gli atti in cui si esplicano le proprie potestà di governo.

Notaio *ad acta* è quindi chi affianca le magistrature cittadine (o corporative) documentandone per iscritto l'attività; notaio *ad instrumenta* è chi redige atti negoziali per gli individui privati, e nel diverso livello di controllo sulle modalità di esercizio della professione notarile, rispettivamente più stringente da parte delle istituzioni sui notai *ad acta* e meno intenso sui notai *ad instrumenta*, si può scorgere un primo abbozzo di quella che in età moderna sarebbe stata più saldamente teorizzata come differenziazione tra l'ambito pubblicistico e l'ambito privatistico.

Pubblica è dunque la rilevanza degli atti che toccano interessi più estesi di quelli delle sole parti che li pongono in essere, cioè che toccano interessi limitati sì, ma condivisi da una pluralità di soggetti, e in quanto tali gestiti in forma di *iurisdictio* dai gruppi sociali istituzionalizzati in cui questi soggetti si riconoscono; si tratta dunque di atti di governo, espressione di potestà normativa, esecutiva o giurisdizionale, la cui redazione non può essere affidata che a professionisti di controllata affidabilità. Privati sono invece gli atti in cui sono in gioco soltanto interessi individuali, rispetto ai quali è adeguata la certificazione di qualità assicurata dalla disciplina statutaria della categoria notarile. Tanto peggio per chi voglia risparmiare affidandosi a scrivani non collegiati...